



Ministero dell'istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"

VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)
Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmps090001@istruzione.it PEC rmps090001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10
Istituto capofila della Rete territoriale di scopo "Lazio 10"

Protocollo di intesa
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

Il giorno 18 marzo 2021 alle ore 10:10, a seguito della riunione svoltasi in modalità telematica, viene sottoscritto il seguente Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, in applicazione dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 fra l'ARAN e le OO.SS.

L'intesa viene sottoscritta tra il Dirigente Scolastico pro-tempore per la parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali maggiormente rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca, come appresso specificato.

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. La presente intesa si applica a tutto il personale docente e ATA del Liceo Scientifico "Federigo Enriques".

Art. 2

(Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali, degli esami di idoneità e per il pagamento degli stipendi)

1. Al fine di consentire lo svolgimento, compresa la gestione propedeutica e successiva, degli scrutini finali delle classi terminali, è garantita la presenza in servizio, anche in caso di sciopero, delle seguenti unità di personale:
 - due collaboratori scolastici;
 - un assistente amministrativo addetto alla segreteria didattica;
 - un assistente tecnico di informatica;
 - tutti i docenti facenti parte dei consigli di classe in cui si svolgono scrutini.

Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

2. Al fine di consentire lo svolgimento, compresa la gestione propedeutica e successiva, degli esami finali, è garantita la presenza, anche in caso di sciopero, delle seguenti unità di personale:
 - due collaboratori scolastici per ciascun plesso in cui si svolgono esami;
 - due assistenti amministrativi, di cui uno addetto alla segreteria didattica e uno addetto alla segreteria del personale;
 - un assistente tecnico di informatica per ciascun plesso in cui si svolgono esami;
 - tutti i docenti facenti parte delle commissioni d'esame.
3. Al fine di consentire lo svolgimento, compresa la gestione propedeutica e successiva, degli esami di idoneità, è garantita la presenza, anche in caso di sciopero, delle seguenti unità di personale:
 - due collaboratori scolastici;
 - un assistente amministrativo addetto alla segreteria didattica;
 - tutti i docenti facenti parte delle commissioni d'esame.
4. Al fine di garantire il regolare pagamento, compresa la gestione propedeutica e successiva, degli stipendi, è garantita la presenza, anche in caso di sciopero, delle seguenti unità di personale:
 - il direttore dei servizi generali e amministrativi e, ove sia strettamente necessario in relazione alle operazioni effettive da compiere, un assistente amministrativo addetto alla segreteria del personale;
 - un collaboratore scolastico.
5. Nel caso in cui la calendarizzazione delle attività degli scrutini e degli esami finali, resa nota prima della proclamazione dello sciopero, renda necessario più di un turno di servizio, i contingenti di cui ai commi 1 e 2 si intendono replicati per il secondo turno.

Art. 3

(Individuazione del personale facente parte del contingente minimo)

1. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione rese dal personale circa la volontà di aderire o meno allo sciopero, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti di cui al precedente articolo 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.
2. Il dirigente scolastico individua i nominativi di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
 - a) dichiarazione di non partecipazione allo sciopero;
 - b) volontarietà;
 - c) ordine alfabetico, con rotazione ad ogni sciopero.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia

da

RM

es

Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

4. Resta ferma la facoltà del dirigente scolastico di effettuare sostituzioni in caso di assenza, al solo fine di garantire i servizi minimi.

Art. 4

(Norme finali)

1. La presente intesa entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e resta efficace fino alla stipula di una nuova intesa, ovvero fino alla modifica degli accordi nazionali in applicazione dei quali viene sottoscritta.

Roma, 18 marzo 2021



PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore

Prof. Antonio PALCICH

Antonio Palcich

PARTE SINDACALE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC-CGIL

Luigi B...

CISL SCUOLA UNIVERSITA' RICERCA

Giulio S...

FED. UIL-SCUOLA RUA

SNALS-CONFSAL

Rosa Mosca

GILDA-UNAMS

ANIEF